

REGIONE
TOSCANA

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 13 del 25.3.2020

Supplemento n. 57

mercoledì, 25 marzo 2020

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SEZIONE II

- Statuti

UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA

Statuto Unione Comuni della Versilia (modificato con atto di natura ricognitiva, per avvenuto recesso dei comuni di Forte dei Marmi e di Pietrasanta, con delibera della Giunta, nr. 4 del 07/02/2020).

SEZIONE II

- Statuti

UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA

Statuto Unione Comuni della Versilia (modificato con atto di natura ricognitiva, per avvenuto recesso dei comuni di Forte dei Marmi e di Pietrasanta, con delibera della Giunta, nr. 4 del 07/02/2020).

CAPO I

PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

- Art. 1 Costituzione dell'Unione
- Art. 2 Denominazione sede stemma e gonfalone
- Art. 3 Finalità
- Art. 4 Principi dell'azione amministrativa
- Art. 5 Principi della partecipazione

CAPO II

FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE

- Art. 6 Funzioni e servizi dei Comuni
- Art. 7 Funzioni e servizi fondamentali
- Art. 8 Funzioni e servizi diversi da quelli indicati nell'articolo 7
- Art. 9 Ulteriori funzioni e servizi affidati all'Unione dai Comuni partecipanti
- Art. 10 Funzioni e servizi esercitati anche per Comuni non partecipanti all'Unione
- Art. 11 Contenuto delle funzioni e dei servizi affidati (abrogato)
- Art. 12 Funzioni e servizi svolti dalla soppressa Comunità Montana Alta Versilia (abrogato)
- Art. 13 Disposizioni finali
- Art. 14 Subentro dell'Unione per l'esercizio delle funzioni conferite o assegnate.

CAPO III

ORGANI DI GOVERNO

- Art. 15 Organi di governo dell'Unione.
- Art. 16 Composizione del Consiglio
- Art. 17 Competenze del Consiglio
- Art. 18 Sedute e deliberazioni del Consiglio
- Art. 19 Diritti, doveri, dimissioni e revoca dei consiglieri
- Art. 20 Presidente
- Art. 21 Competenze del Presidente
- Art. 22 Composizione della Giunta
- Art. 23 Competenze della Giunta
- Art. 24 Funzionamento della Giunta
- Art. 25 Conferenza dei Sindaci e sue competenze (abrogato)

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE

- Art. 26 Principi generali
- Art. 27 Organizzazione degli uffici e dei servizi
- Art. 28 Segretario generale
- Art. 29 Personale proveniente dalla soppressa Comunità Montana Alta Versilia
- Art. 30 Personale dell'Unione

CAPO V

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

- Art. 31 Principi generali
- Art. 32 Finanze dell'Unione
- Art. 33 Bilancio e programmazione finanziaria
- Art. 34 Controllo di gestione
- Art. 35 Rendiconto di gestione
- Art. 36 Revisore dei conti
- Art. 37 Servizio di tesoreria
- Art. 38 Patrimonio

CAPO VI

DURATA, RECESSO, SCIoglimento

- Art. 39 Durata dell'Unione
- Art. 40 Recesso dall'Unione
- Art. 41 Effetti e adempimenti derivanti dal recesso
- Art. 42 Scioglimento
- Art. 43 Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

CAPO VII

MODIFICHE STATUTARIE

- Art. 44 Modifiche dello Statuto

CAPO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 45 Successione dell'Unione alla soppressa Comunità Montana Alta Versilia
- Art. 46 Atti regolamentari
- Art. 47 Inefficacia degli atti
- Art. 48 Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili
- Art. 49 Norma finanziaria (abrogato)
- Art. 49 bis Modalità di adesione
- Art. 49 ter Adesione Comuni
- Art. 49 quater Elezione dei consiglieri a seguito dell'adesione di un nuovo Comune
- Art. 49 quinquies Subentro nei rapporti attivi e passivi per il nuovo Comune
- Art. 49 sexies Procedimenti in corso dei Comuni aderenti

Art. 49 septies Pubblicazione testo coordinato dello statuto

Art. 49 octies Nuova denominazione.(abrogato)

Art. 50 Norma finale

Art. 51 Entrata in vigore

CAPO I

PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1

Costituzione dell'Unione

1. I Comuni di Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, Seravezza e Stazzema, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, costituiscono una Unione di Comuni, di seguito denominata "Unione", secondo le norme dell'atto costitutivo e del presente Statuto, per la gestione di una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni medesimi.

1 bis. Il Comune di Pietrasanta può aderire all'Unione entro il 29/08/2012 ai sensi dell'art 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e della legge regionale n. 68 del 27/12/2011.

1 ter. I Comuni di Forte dei Marmi e di Pietrasanta sono receduti dall'Unione dei comuni della Versilia dal 01/01/2020.

2. L'Unione di Comuni è un ente locale che opera secondo i principi fissati dalla Costituzione e dalle norme statali e regionali.

3. L'Unione esercita le funzioni e i servizi affidati dai Comuni nell'ambito territoriale coincidente con quello dei Comuni medesimi. Esercita altresì, le funzioni e i compiti conferiti o assegnati dalla Regione, nonché le funzioni e i compiti affidati mediante convenzioni o accordi stipulati con la Provincia ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000, dell'articolo 15 della L. 241 del 1990. Svolge gli altri compiti previsti dal presente statuto.

Art. 2

Denominazione sede stemma e gonfalone

1. L'Unione assume la denominazione Versilia .

2. L'Unione ha sede legale e amministrativa in Seravezza. La sede legale e amministrativa può essere modificata con deliberazione del Consiglio.

3. Nell'ambito del territorio dell'Unione possono

essere costituite sedi e uffici distaccati, individuati dalla Giunta.

4. L'Unione è dotata di un Albo Pretorio on line.

5. L'Unione può dotarsi di un proprio stemma e di un gonfalone i cui segni distintivi saranno definiti dal Consiglio.

6. L'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

Art. 3

Finalità

1. L'Unione persegue le seguenti finalità:

a) promuove la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di garantire una gestione efficiente, efficace ed economica dei servizi nell'intero territorio; costituisce, pertanto, l'ente di riferimento responsabile dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;

b) costituisce ente di riferimento per il decentramento delle funzioni amministrative della Regione e della Provincia;

c) partecipa alla definizione delle politiche pubbliche attivate nel territorio al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini dell'Unione;

d) cura gli interessi dei Comuni che la costituiscono e li rappresenta nell'esercizio dei compiti da essi affidati; partecipa alla salvaguardia dei territori compresi nel proprio ambito al fine di garantire l'armonico sviluppo socio-economico ed omogenee condizioni delle popolazioni ivi residenti;

e) promuove lo sviluppo locale e la valorizzazione delle zone montane;

f) promuove l'attività di formazione professionale.

g) si riconosce allo stato, la contemporanea esistenza di due specificità territoriali in seno all'Unione, individuate:

Versilia sud: Massarosa - Camaiore

Versilia nord: Stazzema Seravezza.

In relazione alle materie del turismo , della cultura, delle politiche economiche ed urbanistiche locali, il Presidente dell'Unione dei Comuni e la giunta saranno tenuti ad acquisire parere obbligatorio dei sindaci dei Comuni appartenenti ai suddetti territori di riferimento.

Art. 4

Principi dell'azione amministrativa

1. L'Unione, nell'esercizio dell'azione amministrativa:

a) impegna a migliorare la qualità dei servizi offerti, ad ampliare la loro fruibilità nel territorio, a garantire la parità e la semplicità di accesso ai servizi, la tempestiva

attuazione degli interventi di sua competenza, e a contenere i relativi costi;

b) cura i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici informandosi al principio di leale collaborazione;

c) organizza l'apparato burocratico secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;

d) promuove la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa.

Art. 5

Principi della partecipazione

1. L'Unione promuove la partecipazione alla formazione delle scelte politico amministrative. Garantisce l'accesso alle informazioni e agli atti dell'ente.

2. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione istanze, petizioni e proposte su materie inerenti l'attività dell'amministrazione.

3. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.

4. Le modalità della partecipazione sono stabilite da apposito regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

CAPO II

FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE

Art. 6

Funzioni e servizi dei Comuni

1. L'Unione esercita, in luogo e per conto dei Comuni partecipanti, le seguenti funzioni e servizi:

a) Funzioni amministrative e servizi in materia di vincolo idrogeologico;

b) Funzioni amministrative e servizi in materia di gestione del catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco;

c) Supporto giuridico alle gestioni associate attivate;

d) Tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

e) Funzioni amministrative e servizi in materia di Statistica;

f) SUAP;

g) controllo di gestione;

h) valutazione di impatto ambientale di competenza comunale,

i) funzioni comunali in materia paesaggistica;

l) classificazione, pianificazione, vigilanza e controllo sulle emissioni acustiche;

m) funzioni comunali di protezione civile;

n) OIV;

o) strade comunali e verde pubblico.

Art. 7

Funzioni e servizi fondamentali

1. Le funzioni ed i servizi seguenti sono svolti dall'Unione per tutti i Comuni a decorrere dalle date indicate:

- le funzioni e i servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) b) c) e) g) h) i) l) m), a decorrere dalla data del 31/08/2012 per tutti i comuni dell'Unione;

2. La cessazione di tutte o parte delle funzioni ed i servizi di cui al comma 1, costituisce modifica statutaria; si applicano le procedure previste all'articolo 44 del presente statuto.

3. In caso di recesso di un comune da una singola funzione si applicano le disposizioni per le modifiche statutarie di cui all'art. 44.

Art. 8

Funzioni e servizi diversi da quelli indicati nell'articolo 7

1. Le funzioni ed i servizi di cui all'articolo 6, diversi da quelli indicati nell'articolo 7, possono essere svolti dall'Unione per tutti i Comuni partecipanti o anche per parte di essi, e sono attivati e resi effettivi in modo progressivo. L'attivazione per parte dei Comuni avviene su iniziativa di almeno un Comune.

2. Le modalità e i termini dai quali decorre l'effettivo esercizio da parte dell'Unione sono stabiliti mediante accordo tra il Presidente dell'Unione e i Sindaci dei Comuni interessati, previa deliberazione del Consiglio dell'Unione e dei Consigli dei Comuni interessati.

3. Salva diversa previsione degli atti di cui al comma 2, i procedimenti relativi a istanze presentate dai cittadini prima del termine da cui decorre l'esercizio dell'Unione sono conclusi dal Comune.

4. Le funzioni e i servizi di cui all'articolo 6, diversi da quelli indicati all'art. 7, lettere d), sono svolti dall'Unione per i Comuni di Camaiore, Seravezza e Stazzema a decorrere dalla data del 30/07/2008; le funzioni e i servizi di cui all'articolo 6, diversi da quelli indicati all'art. 7, lettera f), sono svolti dall'Unione per i Comuni di Camaiore, Seravezza e Stazzema a decorrere dalla data del 15/05/2009, per il Comune di Massarosa a decorrere dalla data del 18/05/2010; le funzioni e i servizi di cui all'articolo 6, diversi da quelli indicati all'art. 7, lettera n), sono svolti dall'Unione per i Comuni di Massarosa

e Stazzema a decorrere dalla data del 25/05/2011; le funzioni e i servizi di cui all'articolo 6, diversi da quelli indicati all'art. 7, lettera o), sono svolti dall'Unione per i Comuni di Massarosa e Stazzema a decorrere dalla data del 29/05/2012;

5. Per l'estensione della partecipazione agli altri Comuni dell'Unione dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi di cui al comma 4 si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo.

Art. 9

Ulteriori funzioni e servizi affidati all'Unione dai Comuni partecipanti

1. I Comuni partecipanti possono affidare all'Unione, mediante convenzione, l'esercizio di ulteriori funzioni e servizi, diversi da quelli previsti nell'articolo 6. Lo schema di convenzione è reso disponibile dal Presidente ai consiglieri dell'Unione. Entro i successivi trenta giorni, il Consiglio dell'Unione può differire i tempi per l'affidamento della funzione all'Unione per ragioni organizzative e finanziarie.

2. La convenzione è approvata dal Consiglio dell'Unione ed è stipulata tra i Comuni partecipanti e l'Unione medesima.

Art. 10

Funzioni e servizi esercitati anche per Comuni non partecipanti all'Unione

1. L'Unione può esercitare le funzioni ed i servizi di cui agli articoli 7,8 e 9 anche per Comuni non partecipanti all'Unione, che non rientrano nell'ambito dell'allegato A della L.R. 68/2011, previa stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 267 del 2000 e dell'art.20 della Legge Regionale 68/2011. La convenzione fra l'Unione e i Comuni non aderenti è sottoscritta dal Presidente previa approvazione del Consiglio dell'Unione.

Art. 11 (abrogato)

Contenuto delle funzioni e dei servizi affidati

Art. 12 (abrogato)

Funzioni e servizi svolti dalla soppressa Comunità Montana Alta Versilia

Art. 13

Disposizioni finali

1. Per lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni all'Unione, la disciplina regolamentare è adottata dall'Unione medesima.

2. Dalla data prevista per l'esercizio effettivo delle funzioni e dei servizi comunali da parte dell'Unione i Comuni non adotteranno atti in difformità.

Art. 14

Subentro dell'Unione

per l'esercizio di funzioni conferite o assegnate

1. Dalla data di estinzione della Comunità montana Alta Versilia, l'Unione esercita le funzioni regionali già conferite alla Comunità montana. Svolge altresì le funzioni assegnate dai Comuni, dalla Provincia e da altri Enti pubblici.

2. La modifica della disciplina regionale non comporta la modifica del presente statuto.

CAPO III

ORGANI DI GOVERNO

Art. 15

Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione:

- a) il Consiglio;
- b) il Presidente;
- c) la Giunta.

Art. 16

Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è composto, per ciascuno dei comuni associati, dal sindaco e da due rappresentanti elettivi, uno di maggioranza e uno di minoranza, ovvero, nel caso di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, dal sindaco e da quattro rappresentanti elettivi, due di maggioranza e due di minoranza. Se per effetto di norme di legge si verifica l'incompatibilità del Sindaco a ricoprire la carica di componente del Consiglio dell'Unione i rappresentanti di maggioranza da eleggere sono due, il sindaco è sostituito dal vicesindaco in carica; se il vicesindaco non è in carica o è incompatibile, il sindaco è sostituito dall'assessore del comune in carica più anziano di età.

2. Sono rappresentanti del Comune i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza eletti dal Consiglio comunale mediante voto disgiunto, cui partecipano separatamente i consiglieri di maggioranza, compreso il Sindaco, e i consiglieri di minoranza, compreso il candidato eletto consigliere ai sensi degli articoli 71, comma 9, ultimo periodo e 73, comma 11 del TUEL.

3. Ai fini del comma 2:

- a) è consigliere comunale di maggioranza il

consigliere che, nelle elezioni comunali, è stato eletto nella lista o in una delle liste collegate al sindaco;

b) è consigliere comunale di minoranza il consigliere che, nelle elezioni comunali, è stato eletto nella lista o in una delle liste non collegate al sindaco, compreso il candidato eletto consigliere ai sensi degli articoli 71, comma 9, ultimo periodo e 73, comma 11, del TUEL.

4. I componenti del Consiglio dell'Unione durano in carica fino alla cessazione dalla carica di consigliere comunale.

5. I nuovi rappresentanti del consiglio dell'Unione a seguito della cessazione di cui al comma 4, devono essere eletti da parte dei singoli consigli comunali entro trenta giorni dall'insediamento dei rispettivi consigli comunali. Decorso il termine di trenta giorni, se un comune non ha provveduto all'elezione dei propri rappresentanti, sono componenti a tutti gli effetti, del consiglio dell'Unione, il sindaco nonché i rappresentanti elettivi ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 68/2011.

6. E' compito del Sindaco comunicare all'Unione i nominativi dei rappresentanti eletti dal Consiglio comunale e gli eventuali nominativi di coloro che risultano componenti ai sensi del comma 5. La comunicazione attesta che i rappresentanti non si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo n. 267 del 2000, ovvero non sono decaduti, rimossi o sospesi dalla loro carica ricoperta nel Comune ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo medesimo.

7. Il Consiglio comunale può sostituire, in ogni tempo, i suoi rappresentanti eletti o individuati ai sensi del comma 5.

8. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale è rappresentante del Comune il Commissario che gestisce il Comune.

9. Il Consiglio dell'Unione deve essere composto da rappresentanti elettivi di entrambi i generi. Ogni consiglio comunale dovrà eleggere i propri rappresentanti di maggioranza e di minoranza nel consiglio dell'unione attraverso l'utilizzo di liste rappresentative di entrambi i generi.

10. Il Consiglio dell'Unione che a seguito dell'elezione dei componenti da parte di tutti i comuni dell'Unione non presenta consiglieri di entrambi i generi è sciolto e ricostituito entro trenta giorni secondo le modalità previste dallo statuto dell'Unione.

11. Con l'adesione all'unione del comune di Pietrasanta, il consiglio dell'unione sarà composto dal sindaco e da quattro rappresentanti elettivi, per ciascuno

dei comuni associati, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modifiche e integrazioni. I comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, provvederanno a rieleggere i propri rappresentanti in seno al consiglio dell'unione con le procedure previste dal presente articolo.

Art. 17

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio esercita l'attività d'indirizzo e controllo politico-amministrativo dell'Unione. La competenza del Consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede per i consigli comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto.

2. Il Consiglio adotta un regolamento di funzionamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il regolamento disciplina i casi e le modalità per la convocazione anche in via di urgenza.

3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art. 18

Sedute e deliberazioni del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio sono convocate dal Presidente. Il Presidente è altresì tenuto a convocare il Consiglio entro venti giorni in presenza di richiesta e oggetto da inserire all'ordine del giorno da parte di 1/3 consiglieri dell'Unione.

2. Il Consiglio adotta le proprie deliberazioni in presenza della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione della legge o dal regolamento di funzionamento del Consiglio.

3. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica, salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento del Consiglio.

4. Il Presidente predispone adeguate forme di pubblicità delle convocazioni del Consiglio e delle decisioni assunte.

5. Le votazioni hanno luogo con voto palese; avvengono per voto segreto nelle questioni riguardanti persone e negli altri casi previsti dalla legge e dal regolamento del Consiglio.

Art. 19

Diritti, doveri, dimissioni e revoca dei consiglieri

1. Spettano ai consiglieri dell'Unione i diritti stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali, che sono esercitati seguendo le procedure e le modalità previste da disposizioni regolamentari.

2. Costituisce causa di decadenza dal mandato di consigliere dell'Unione la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. Sono assenze giustificate quelle per motivi di salute propria o di familiari, per lavoro, oltre a quelle indicate nel regolamento di funzionamento del Consiglio; il consigliere è tenuto a comunicare al Presidente le assenze giustificate prima della seduta del Consiglio.

3. Il procedimento di decadenza ha inizio con la contestazione delle assenze da parte del Presidente e con l'invito a far valere eventuali cause giustificative entro il termine perentorio di dieci giorni. Nella prima seduta successiva, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e decide se pronunciare o meno la decadenza del consigliere. La decadenza ha effetto immediato dal momento di approvazione della decisione da parte del Consiglio.

4. Le dimissioni dalla carica di consigliere dell'Unione, indirizzate al Consiglio della stessa, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Presidente dell'Unione, entro trenta giorni, comunica le dimissioni del consigliere al Consiglio comunale di appartenenza.

5. Nei casi di decadenza o dimissioni dei consiglieri dell'Unione, i Consigli comunali ai quali essi appartengono provvedono entro trenta giorni dalla data in cui divengono efficaci la decadenza e le dimissioni ad eleggere il nuovo consigliere dell'Unione. Decorso il termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 6.

6. La decadenza e le dimissioni da consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale d'appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere dell'Unione appena divenute efficaci. Il consigliere deve astenersi dalla partecipazione alle sedute degli organi dell'Unione; non è comunque computato al fine della verifica del numero legale né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

Art. 20 Presidente

1. Il Presidente è eletto dalla giunta, a rotazione tra i Sindaci dei Comuni associati secondo il criterio della popolazione meno numerosa e a partire dal Comune meno popoloso. Non può essere eletto presidente un sindaco che ha già ricoperto la carica di presidente fino a quando tutti i sindaci non hanno ricoperto detta carica. Non si considerano a tal fine coloro che hanno già ricoperto o ricoprono detta carica alla data di entrata in vigore del presente statuto.

2. Il Presidente di Unione di Comuni costituita ai sensi degli art 14 e 15 della legge 37/2008 in carica alla data del 31/12/2011, che non ricopre la carica di Sindaco, resta in carica fino al rinnovo del consiglio comunale di appartenenza e salvi tutti i casi di cessazione anticipata del Presidente previsti dallo statuto e dalla normativa vigente. L'elezione avviene a maggioranza assoluta dei componenti. Il Presidente assume anche le funzioni di Presidente del Consiglio dell'Unione. Dura in carica per due anni, salvo dimissioni, decadenza o cessazione dalla carica di Sindaco.

3. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto alla giunta dell'Unione, devono essere immediatamente assunte al protocollo dell'ente. Esse non hanno bisogno di presa d'atto e sono immediatamente efficaci ed irrevocabili.

4. Dalla data di dimissioni, decadenza, cessazione per qualsiasi altra causa dalla carica di Presidente, le funzioni sono svolte dal Vice Presidente o, se questi non è stato nominato o è a sua volta cessato, dal Sindaco del Comune con maggior numero di abitanti.

5. Nei casi di cui al comma 4, entro trenta giorni la giunta è convocata per l'elezione del nuovo Presidente.

6. Il Presidente cessa altresì dalla carica in caso d'approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri, escluso il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Art. 21 Competenze del Presidente

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione, rappresenta l'ente anche in giudizio, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici

e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dal presente Statuto.

2. In particolare, il Presidente:

a) svolge i compiti attribuiti ai Sindaci, relativamente alle funzioni e ai servizi trasferiti, non incompatibili con la natura dell'Unione;

b) mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'Unione, finalizzato alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato;

c) garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;

d) nomina e revoca il Segretario dell'Unione;

e) può affidare ai singoli componenti della Giunta specifiche deleghe, attinenti le funzioni, i servizi e le attività di competenza dell'Unione;

f) nomina il Vice Presidente tra i membri della Giunta, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo. In caso di assenza o impedimento temporaneo anche del Vicepresidente, le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco, componente della Giunta, del Comune con maggior numero di abitanti.

Art. 22

Composizione della Giunta

1. La Giunta dell'Unione è composta dai sindaci dei comuni aderenti.

2. Nella prima seduta utile il Presidente comunica al Consiglio gli incarichi e le deleghe eventualmente assegnati agli assessori per curare particolari settori.

3. La cessazione dalla carica di Sindaco, determina la cessazione immediata da ogni carica ricoperta negli organi di governo dell'Unione.

Art. 23

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie tutti gli atti che l'articolo 48 del decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede per le Giunte comunali e quelli espressamente previsti dal presente Statuto.

3. In particolare, la Giunta:

a) attua gli indirizzi del Consiglio;

b) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio;

c) riferisce al Consiglio sulla propria attività;

d) adotta il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, in conformità agli indirizzi deliberati dal Consiglio;

e) adotta, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio;

4. La Giunta può istituire conferenze settoriali, costituite da assessori comunali, con compiti istruttori, consultivi, di supporto, di approfondimento di questioni e di concertazione tra i Comuni inerenti funzioni e servizi degli stessi, in particolare per quelli gestiti in forma associata, riservandosi la decisione finale in merito.

5. La Giunta ha competenza in materia di modifiche statutarie ai sensi dell'art. 44.

Art. 24

Funzionamento della Giunta

1. Le deliberazioni della Giunta, salve le diverse disposizioni di legge e del presente Statuto, sono validamente adottate con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e con il voto favorevole, espresso in forma palese, della maggioranza assoluta dei presenti.

1bis. Le deliberazioni della Giunta relative ai provvedimenti che individuano gli interventi aggiuntivi destinati ai territori montani, sono validamente adottate con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e se tra i favorevoli si sono espressi in forma palese anche i sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione residente nei comuni montani e/o parzialmente montani.

2. Alle sedute della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Segretario.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Possono essere invitati a partecipare gli assessori comunali competenti per materia, rappresentanti di enti pubblici, dirigenti ed esperti per l'esame di particolari argomenti all'ordine del giorno.

4. La Giunta è convocata dal Presidente che ne determina l'ordine del giorno.

5. La Giunta può dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento.

Art. 25 (abrogato)

Conferenza dei Sindaci e sue competenze

CAPO IV ORGANIZZAZIONE

Art. 26

Principi generali

1. Gli uffici e i servizi dell'Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia.

2. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile costantemente adattabile sia ai programmi dell'Amministrazione sia al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti o assegnati dalla Regione o dalla Provincia.

3. L'organizzazione è articolata, per quanto possibile, mediante sportelli collocati presso i Comuni, per non allontanare i servizi dai cittadini e dalle imprese.

4. L'Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali che li rappresentano la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti i dipendenti medesimi, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali. L'organizzazione è ispirata a principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale del personale.

5. Il funzionamento e l'attività amministrativa si uniformano al principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai responsabili degli uffici.

6. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale.

7. L'Unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva integrazione tra gli uffici dei Comuni facenti parte dell'Unione.

Art. 27

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'Unione disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

2. Il regolamento definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione determinandone finalità e responsabilità. In particolare regola:

- a) l'organizzazione e l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) le modalità di assunzione del personale, i requisiti

di accesso e le modalità concorsuali, secondo principi fissati dal decreto legislativo n. 165 del 2001;

c) le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi;

d) le modalità per il conferimento degli incarichi ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

e) le modalità e i limiti delle autorizzazioni a svolgere attività lavorative estranee al rapporto di impiego;

f) le modalità per l'esercizio del potere disciplinare, nell'ambito delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali e decentrati del comparto.

Art. 28

Segretario generale

1. Il Segretario dell'Unione è nominato dal Presidente e di norma tra i segretari comunali dei comuni aderenti. In sede di prima applicazione la nomina avverrà con l'insediamento del nuovo Presidente.

2. La durata in carica del Segretario non può eccedere il mandato del Presidente dal quale è stato nominato.

3. Il Segretario svolge tutte le funzioni attribuite ai Segretari comunali ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000.

4. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente per violazione dei doveri d'ufficio, previa deliberazione della Giunta.

5. Il Presidente può conferire al Segretario ulteriori funzioni anche di direzione generale.

Art. 29

Personale proveniente dalla soppressa Comunità montana Alta Versilia

1. Il personale dell'Unione è composto dai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato e determinato della soppressa Comunità montana Alta Versilia appartenenti alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, articolo 15, comma 8, articolo 16, comma 1 e articolo 23 della legge regionale n. 37 del 2008.

2. L'Unione succede altresì negli altri rapporti di lavoro e di collaborazione o consulenza della medesima Comunità montana, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, articolo 15, comma 8, articolo 16, comma 1 e articolo 23 della legge regionale n. 37 del 2008.

Art. 30

Personale dell'Unione

1. Il personale dell'Unione è composto altresì da:
 a) dipendenti trasferiti dai Comuni partecipanti;
 b) dipendenti reclutati direttamente dall'ente in base alle normative vigenti.

2. L'Unione può altresì avvalersi di personale distaccato o comandato e di collaboratori esterni.

3. La Giunta, al fine di far fronte al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali, può deliberare la richiesta di distacco di personale ai Comuni partecipanti.

4. Al fine di garantire il migliore svolgimento delle funzioni e dei servizi comunali affidati dai Comuni partecipanti e la conclusione di procedimenti che, per disposizione di legge, devono essere conclusi con atti del singolo Comune, il responsabile dell'ufficio competente, su richiesta del Sindaco del Comune interessato e previa deliberazione della Giunta dell'Unione, può svolgere anche i compiti di responsabile dell'ufficio comunale; in tal caso, il Sindaco del Comune interessato si avvale del responsabile dell'ufficio dell'Unione limitatamente al compimento degli atti necessari alla conclusione dei procedimenti di competenza comunale.

CAPO V

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 31

Principi generali

1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi.

2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 32

Finanze dell'Unione

1. L'Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. In particolare all'Unione competono entrate derivanti da:

- a) tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;
- b) trasferimenti e contributi dello Stato, della Regione e degli Enti locali;
- c) trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti;
- d) contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;

e) contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;

f) trasferimenti della Regione e dalla Provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati;

g) trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;

h) rendite patrimoniali;

i) accensione di prestiti;

j) prestazioni per conto di terzi;

k) altri proventi o erogazioni.

3. L'Unione, entro il mese di giugno di ciascun esercizio finanziario, provvede, con deliberazione della Giunta, a quantificare le risorse finanziarie che ogni Comune partecipante dovrà iscrivere nel proprio bilancio di previsione a titolo di finanziamento ordinario;

4. I Comuni partecipanti all'Unione, si obbligano a trasferire le risorse necessarie per il funzionamento dell'ente in misura proporzionale alla popolazione.

Art. 33

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio delibera il bilancio annuale di previsione predisposto dalla Giunta entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale.

2. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico-finanziario.

3. Il bilancio annuale è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio di previsione triennale.

4. Le proposte degli atti di bilancio sono trasmesse ai Consigli comunali.

Art. 34

Controllo di gestione

1. L'Unione applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

2. Il controllo di gestione si svolge secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità nel rispetto della normativa vigente.

*Art. 35**Rendiconto di gestione*

1. Il Consiglio approva il rendiconto di gestione nei termini di legge su proposta della Giunta che lo predispone insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.

2. Copia del rendiconto è resa disponibile ai Consigli comunali corredata della relazione della Giunta.

*Art. 36**Revisore dei conti*

1. Il Revisore dei conti dell'Unione viene nominato secondo la normativa di legge in vigore.

*Art. 37**Servizio di tesoreria*

1. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

*Art. 38**Patrimonio*

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:

a) dai beni mobili e immobili della estinta Comunità montana Alta Versilia cui l'Unione subentra ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 37 del 2008.

b) da qualsiasi altro bene conferito o acquistato successivamente dalla data di approvazione del presente Statuto.

CAPO VI**DURATA, RECESSO E SCIOGLIMENTO***Art. 39**Durata dell'Unione*

1. L'Unione ha una durata illimitata, salvo il diritto di recesso del singolo Comune o la facoltà di scioglimento.

*Art. 40**Recesso dall'Unione*

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente non prima di anni dieci dalla data di costituzione, salvo il caso in cui intenda recedere per costituire un'altra Unione di Comuni o per aderire ad altra Unione già costituita.

2. Il recesso deve essere deliberato dal Consiglio Comunale del Comune recedente con una deliberazione assunta con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere.

3. Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di Regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'ente.

4. In caso di recesso, si applicano le procedure previste dall'art. 50 della L.R. n.68/2011.

*Art. 41**Effetti e adempimenti derivanti dal recesso*

1. Il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene stipulata la convenzione di cui al comma 3 o dalla diversa data indicata dalla deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 3 della l.R. 68/2011..

2. Il responsabile del servizio economico finanziario, entro trenta giorni dalla data di adozione della deliberazione del recesso, predispone un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'Unione per l'esercizio associato e di quelle conferite dal Comune recedente.

3. Il piano è approvato dalla Giunta dell'Unione unitamente alla convenzione da stipulare con il Comune interessato che individua gli effetti del recesso ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera g) della l.R. 68/2011. La sottoscrizione della convenzione definisce i rapporti tra l'Unione e il Comune conseguenti al recesso.

4. In caso di recesso:

a) obbligazioni: il Comune receduto rimane obbligato nei confronti dell'Unione per le obbligazioni che, al momento in cui il recesso è efficace, non risultino adempite verso l'ente. Si applica quanto previsto dall'art. 49, comma 1 lettere a) e b) della L.R. n.68/2011.

b) patrimonio: il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella disponibilità dell'Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto ritenuto non indispensabile per l'esercizio associato delle funzioni comunali. E' escluso il patrimonio derivante dalla successione della soppressa Comunità montana Alta Versilia. I beni concessi dal Comune all'Unione in comodato d'uso restano nella disponibilità dell'Unione fino alla sua estinzione, salvo diversa determinazione della convenzione. Il Comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all'Unione nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e amministrativa dell'Unione

stessa. Al Comune receduto non spettano comunque diritti sui beni dell'Unione acquisiti, in tutto o in parte, con contributi statali e regionali; non spetta altresì la quota di patrimonio costituito con i contributi concessi dai Comuni aderenti qualora lo stesso non sia frazionabile per motivi tecnici o quando il suo frazionamento ne possa pregiudicare la funzionalità e la fruibilità.

c) personale: salvo diverso accordo stabilito nella convenzione, il personale distaccato o comandato presso l'Unione dal Comune torna a svolgere la propria attività nel Comune di appartenenza. Il personale trasferito continua a svolgere la propria attività presso l'Unione.

d) interventi: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto.

e) istanze di parte: l'Unione svolge tutte le attività necessarie per concludere il procedimento relativo alle istanze presentate dai cittadini antecedentemente all'adozione della delibera di recesso del Comune.

Art. 42

Scioglimento

1. L'Unione è sciolta quando tutti i comuni dell'Unione deliberano lo scioglimento.

2. In caso di scioglimento, si applicano le procedure previste dall'art. 50 della L.R. n. 68/2011.

Art. 43

Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Unione ha effetto allo spirare del termine del 31 dicembre dell'anno in cui è stato deliberato lo scioglimento, salvo il termine diverso stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale.

2. Contestualmente alla comunicazione di scioglimento il Presidente dell'Unione dispone che sia dato corso alla predisposizione di un Piano con il quale si individua il personale dell'Unione a tempo indeterminato, a tempo determinato o a qualsiasi titolo assegnato all'ente che sarà trasferito ai Comuni o all'ente competente che dovrà subentrare nelle funzioni già assegnate all'Unione; di norma, il personale dell'Unione è trasferito all'ente che subentra nell'esercizio della funzione cui il personale medesimo era in via prevalente assegnato. Il Piano contiene anche quanto indicato ai successivi commi del presente articolo.

3. La successione dei rapporti attivi e passivi e del contenzioso instaurati dall'Unione avviene secondo i seguenti criteri:

a) definizione dei residui attivi e passivi inerenti

l'attività dell'unione, evidenziando le somme a destinazione vincolata e la corretta riferibilità delle spese impegnate e delle entrate accertate per le singole attività o funzioni svolte dell'Unione;

b) l'individuazione di un comune capofila quale soggetto di riferimento, in relazione alle singole funzioni, per il corretto adempimento delle obbligazioni assunte dall'Unione, la conclusione dei procedimenti pendenti e la disciplina da applicare per assicurare la continuità amministrativa, la riscossione dei crediti e il pagamento dei debiti accertati; in via residuale il comune capofila è quello ove ha sede l'Unione;

c) il trasferimento delle obbligazioni, dei procedimenti pendenti e delle risorse al bilancio del Comune individuato per gli adempimenti di cui al punto b);

d) la definizione dell'avanzo o disavanzo finale di gestione delle attività dell'Unione e le modalità di riparto delle risorse o dei debiti accertati;

e) il comune che subentra in ogni singolo contenzioso in essere.

4. Il patrimonio acquisito dall'Unione è assegnato secondo i seguenti criteri:

a) l'assegnazione del patrimonio ai comuni sulla base di criteri gestionali legati all'attività dell'unione e delle modalità di ripartizione delle spese dei servizi associati comprese le partecipazioni societarie; copertura in solido tra i Comuni di eventuale disavanzo gestionale dell'attività dell'unione al momento dello scioglimento;

b) la vendita del patrimonio e le modalità di ripartizione dell'eventuale avanzo di gestione dell'attività dell'Unione.

5. I beni e le risorse strumentali acquisite dall'Unione per l'esercizio associato delle funzioni comunali sono assegnati secondo i seguenti criteri:

a) copertura di eventuale disavanzo gestionale delle attività dell'unione al momento dello scioglimento;

b) assegnazione ai comuni secondo i criteri modalità di partecipazione alle spese dell'unione di cui all'articolo 32;

c) la vendita dei beni e le modalità di ripartizione dell'eventuale avanzo di gestione dell'attività dell'Unione.

6. I beni già trasferiti all'Unione per effetto della soppressione della Comunità Montana Alta Versilia sono assegnati secondo le disposizioni del piano.

7. Il piano è approvato dalla Giunta dell'Unione all'unanimità o, dopo due votazioni, a maggioranza assoluta dei voti. Il contenuto del piano approvato si perfeziona mediante apposita convenzione tra tutti i Comuni dell'Unione. La convenzione può contenere disposizioni diverse rispetto al piano ove i criteri suddetti non siano idonei a regolare i rapporti fra i Comuni. La convenzione dà atto degli accordi raggiunti con gli enti

locali interessati, per le funzioni esercitate dall'Unione che, per legge, spettano agli enti medesimi. In assenza della stipula della convenzione, adottata in coerenza con gli accordi suddetti, lo scioglimento non ha luogo.

8. Per tutto quanto non previsto dall'accordo si applica l'articolo 49, commi 2 e 3, della l.r. 68/2011.

CAPO VII MODIFICHE STATUTARIE

Art. 44 *Modifiche dello Statuto*

1. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta ad ogni Sindaco. Quando si intende procedere a una modifica statutaria i sindaci dell'Unione comunicano alla Giunta regionale la proposta relativa alla modifica statutaria che intendono apportare. Si applicano, in tal caso, le procedure previste dall'art. 50 della L.R. n. 68/2011.

2. Dopo la deliberazione di presa d'atto della Giunta regionale i consigli comunali deliberano le modifiche in conformità alla proposta di cui al comma precedente.

3. Il Presidente dell'Unione dispone la pubblicazione dell'atto sul BURT e l'invio al Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000. La modifica statutaria entra in vigore decorsi i termini di cui all'articolo 24, comma 3, della l.r. 68/2011.

CAPO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 45 *Successione dell'Unione alla soppressa Comunità montana Alta Versilia*

1. Dalla data di estinzione della Comunità Montana Alta Versilia, l'Unione succede nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della Comunità montana estinta, compresi i rapporti di lavoro in corso, ai sensi della legge regionale n. 37 del 2008.

2. All'Unione sono trasferiti i beni e le risorse strumentali della Comunità montana.

3. Dalla data di estinzione della Comunità montana l'Unione subentra in tutti gli oneri derivanti dalla successione nei rapporti della Comunità montana e dal subentro nelle funzioni da essa esercitate.

Art. 46 *Atti regolamentari*

1. Fino all'emanazione dei propri atti regolamentari da parte degli organi dell'Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti già vigenti nella Comunità Montana e per l'esercizio delle funzioni comunali quelli adottati dal Comune di Camaioere.

Art. 47 *Inefficacia degli atti*

1. Gli atti adottati dai Comuni partecipanti concernenti le modifiche dello Statuto, le funzioni e i servizi di cui all'articolo 6, il recesso dei Comuni partecipanti e lo scioglimento dell'Unione sono inefficaci senza la preventiva comunicazione alla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 50 della legge regionale n. 68 del 2011.

Art. 48 *Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili*

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo quanto diversamente indicato negli atti di trasferimento e fatti salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia, totale o parziale, delle normative regolamentari comunali dettate in materia che saranno sostituite dalle disposizioni regolamentari adottate dagli organi dell'Unione.

Art. 49 (abrogato) *Norma finanziaria*

Art. 49 bis *Modalità di adesione*

1. L'adesione del Comune all'Unione si perfeziona con la deliberazione del comune che approva l'allegato testo coordinato dello statuto dell'Unione.

Art. 49 ter *Adesione Comuni*

1. L'ingresso di uno o più Comuni nell'Unione non comporta l'obbligo da parte del Consiglio dell'Unione di eleggere un nuovo Presidente.

Art. 49 quater *Elezione dei consiglieri a seguito dell'adesione di un nuovo Comune*

1. Il Comune che aderisce all'Unione deve nominare i propri rappresentanti entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto così come modificato a seguito dell'ingresso del nuovo Comune secondo le modalità disciplinate dall'art. 16 comma 2 dello statuto dell'Unione.

2. Decorso il termine di cui al comma 1 se un Comune non ha provveduto all'elezione dei propri rappresentanti

viene applicato quanto indicato nell'art. 16 comma 5 dello statuto dell'Unione

3. Il Sindaco del Comune che aderisce all'Unione è componente della giunta sin dall'entrata in vigore dello Statuto così come modificato a seguito dell'ingresso del nuovo Comune.

*Art. 49 quinquies
Subentro nei rapporti attivi e passivi
per il nuovo Comune*

1. Il Comune che aderisce all'Unione subentra, in quota parte, nei rapporti attivi e passivi di cui risulta titolare l'Unione dalla data in cui il Sindaco del Comune aderente entra a far parte della Giunta esecutiva dell'Unione.

2. Allo stesso modo e negli stessi termini il Comune aderente diviene titolare, in quota parte, del patrimonio dell'Unione.

3. In caso di scioglimento dell'Unione si applica anche ai nuovi Comuni aderenti l'articolo 43 dello statuto dell'Unione.

*Art. 49 sexies
Procedimenti in corso dei Comuni aderenti*

1. I procedimenti in corso da parte dei Comuni aderenti saranno conclusi dal Comune stesso.

*Art. 49 septies
Pubblicazione testo coordinato dello statuto*

1. Il Presidente dell'Unione, a conclusione della procedura di adesione, provvede ad adeguare lo Statuto con le eventuali modifiche in relazione ai Comuni che hanno effettivamente aderito all'Unione ai sensi degli articoli 1 bis.

2. Spetta all'Unione l'invio per la pubblicazione del testo coordinato dello statuto al BURT e al Ministero dell'Interno, alla conclusione del processo di adesione del Comune all'Unione.

*Art. 49 octies (abrogato)
Nuova denominazione*

*Art. 50
Norma finale*

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto si rinvia, in quanto applicabile, alla normativa statale e regionale in materia, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 267 del 2000 e alla legge regionale n. 68 del 2011.

2. Il presente Statuto si adegua in modo automatico ad eventuali normative nazionali e regionali sopravvenute.

*Art. 51
Entrata in vigore*

1. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune associato che per ultimo lo ha approvato, ai sensi dell'art. 24 comma 3 della L.R. 68/2011.

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384631-4610-4624